

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2021, n. 10.

Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali, anche associate tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

Art. 2

(Programmi di sperimentazione gestionale)

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono finalizzati all'adozione di nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza improntate ad elementi di economicità ed efficienza, e devono garantire:

- a) la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale;
- b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali;
- c) il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente.

2. I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti di cui all'articolo 3, sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 3

(Progettazione)

1. I progetti attuativi evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza, di coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e devono, ai fini della loro ammissibilità, contenere:

- a) l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
- b) la qualificazione soggettiva del privato, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità;
- c) la descrizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con riferimento alla regolazione contrattuale dei relativi rapporti;
- d) la definizione delle competenze e delle funzioni e dei rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale;
- e) l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale;
- f) la durata della sperimentazione e l'indicazione dei casi e delle modalità di cessazione, anche anticipata, del rapporto di sperimentazione.

Art. 4
(Attivazione)

1. L'attivazione della sperimentazione garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle Aziende sanitarie coinvolte ed avviene a seguito di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5
(Controlli)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità del controllo sull'andamento delle sperimentazioni sia nella fase istitutiva che nella gestione operativa.

Art. 6
(Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.)

1. La Regione, con la presente legge, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione, autorizza l'Azienda USL Umbria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. Le operazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 giugno 2021

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Coletto, deliberazione 17 marzo 2021, n. 193, atto consiliare n. 816 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", con competenza in sede redigente, in data 19 marzo 2021;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 31 maggio 2021, con parere e relazione illustrata oralmente dal Presidente Nicchi (Atto n. 816/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 15 giugno 2021, deliberazione n. 154.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1:

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305), è stato modificato ed integrato con: decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (in G.U. 15 dicembre 1993, n. 293), decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 (in G.U. 1 giugno 1994, n. 126), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 (in G.U. 28 luglio 1994, n. 175), decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (in G.U. 29 agosto 1994, n. 201), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 (in G.U. 26 ottobre 1994, n. 251), legge 23 dicembre 1994, n. 724 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 1994, n. 304), legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 1995, n. 302), decreto legge 18 novembre 1996, n. 853 (in G.U. 19 novembre 1996, n. 271), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4 (in G.U. 18 gennaio 1997, n. 14), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. alla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298), legge 30 novembre 1998, n. 419 (in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286), decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 1999, n. 165), decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (in S.O. alla G.U. 12 gennaio 2000, n. 8), decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168 (in G.U. 22 giugno 2000, n. 144), decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (in S.O. alla G.U. 12 settembre 2000, n. 213), decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 (in G.U. 8 giugno 2001, n. 131), legge 6 marzo 2001, n. 52 (in G.U. 15 marzo 2001, n. 62), decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (in G.U. 19 settembre 2001, n. 218), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. 17 novembre 2001, n. 268), decreto legge 7 febbraio 2002, n. 8 (in G.U. 11 febbraio 2002, n. 35), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11 aprile 2002, n. 85), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305), decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 (in G.U. 24 aprile 2003, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141 (in G.U. 23 giugno 2003, n. 143), decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (in G.U. 31 marzo 2004, n. 76), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29 maggio 2004, n. 125), decreto legge 27 maggio 2005, n. 87 (in G.U. 30 maggio 2005, n. 124), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 (in G.U. 29 luglio 2005, n. 175), legge 1 febbraio 2006, n. 43 (in G.U. 17 febbraio 2006, n. 40), decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100), decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18 maggio 2006, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 17 luglio 2006, n. 164), decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186), decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31 dicembre 2007, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2008, n. 51), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (in G.U. 4 novembre 2009, n. 257), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in S.O. alla G.U. 8 maggio 2010, n. 106), legge 4 novembre 2010, n. 183 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262), decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13 settembre 2012, n. 214), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2012, n. 263), decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (in G.U. 2 maggio 2019, n. 101), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (in G.U. 1° luglio 2019, n. 152), decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 (in G.U. 12 giugno 2019, n. 136), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301), decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253) e legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322).

Si riporta il testo dell’art. 9-bis:

«Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell’assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
 - a) privilegiare nell’area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
 - c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;

- d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
 - e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all'assistenza alla persona;
 - f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.».

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art 9-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 6:

- Per il testo dell'art 9-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda la nota all'art. 1.